



## **COMUNE DI PIEVE EMANUELE**

# **Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del Comune di Pieve Emanuele**

Approvato con delibera C.C. n. 34 del 18/05/2021

# **Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del Comune di Pieve Emanuele**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI**

**ART. 3 - DEFINIZIONI**

**ART. 4 - FINALITÀ**

**ART. 5 - UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI AL  
CODICE DELLA STRADA (ZTL E APU)**

**ART. 6 - INFORMATIVA**

**ART. 7 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

## **CAPO II- SOGGETTI**

**ART. 8 - TITOLARE**

**ART. 9 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 10 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 11 - SOGGETTI ESTERNI**

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 12 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI**

**ART. 13 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI**

**ART. 14 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

## **CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA**

**ART. 15 - SICUREZZA DEI DATI**

**ART. 16 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO**

**ART. 17 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI**

## **CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**ART. 18 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**ART. 19 - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA AD USO PUBBLICO**

## **CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**ART. 20 - MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE**

**ART. 21 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO  
DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 22 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

**ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE**

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Pieve Emanuele e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Pieve Emanuele nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, ma è sufficiente che il trattamento sia effettuato previa informativa alle persone che stanno per accedere all'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dal Garante per la protezione dei dati personali e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente regolamento:
  - a) disciplina gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del comune di Pieve Emanuele o da esso gestiti;
  - b) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di Pieve Emanuele:
  - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
  - b) consentono di effettuare riprese video e raccogliere fotogrammi.
5. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Pieve Emanuele oppure montate su veicoli di servizio, su aeromobili APR (droni) o indossati dagli stessi operatori (body cam) ed utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento.
6. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, anche installati su aeromobili a pilotaggio remoto, per le finalità di polizia, è disciplinato dal Capo V del DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Pieve Emanuele è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte su varchi viari. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

## Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Direttiva UE 2016/680, attuata con D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;

2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 RGPD e, in particolare:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo

quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
4. per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5. per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6. per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
7. per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
8. per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
9. per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
10. per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
11. per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
12. per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
13. per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
14. per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

#### **Art. 4 – Finalità**

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pieve Emanuele dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge regionale n. 6/2015, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Pieve Emanuele. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio

concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lgs 267/2000;

- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d) tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) identificare, in tempo reale, di criticità viabilistiche in modo tale da poter predisporre un tempestivo intervento degli organi di Polizia Stradale;
- g) rilevare dati anonimi o pseudonimizzati per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione di piani comunali del traffico;
- h) verificare la funzionalità degli impianti semaforici;
- i) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- j) acquisire fonti di prova in caso di illeciti penali o atti di accertamento in caso di violazioni amministrative.

3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Locale di Pieve Emanuele è di tipo “integrato”, come indicato nel Capo V del presente Regolamento.

4. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l’irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l’eventuale invio, da parte del personale con qualifica di organo di polizia stradale, per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

#### **Art. 5 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al codice della strada**

1. L’utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel Provvedimento del 8 aprile 2010, al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

2. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL) e aree pedonali urbane (APU), nonché nelle intersezioni semaforizzate, la

registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal codice della strada con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel DPR 250/1999.

### **Art. 6 – Informativa**

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, a tal fine il Comune di Pieve Emanuele rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 GDPR ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

2. L'informa va di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Pieve Emanuele rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installa all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 GDPR ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

### **Art. 7 – Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati**

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto.

## **CAPO II – SOGGETTI**

### **Art. 8 – Titolare**

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve Emanuele, P.I. 04239310156, c.f. 80104290152, con sede in Pieve Emanuele (MI), via Viquarterio 1, nella figura del Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente.

2. Il Titolare del trattamento:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, ove necessario;
- c) nomina i Responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

### **Art. 9 – Responsabile del trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Pieve Emanuele o eventuale suo delegato, è designato quali Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
2. Il Responsabile effettua e supervisiona i trattamenti effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile svolge i propri compiti attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Responsabile inoltre:
  - a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  - c) valuta la possibile evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

### **Art. 10 – Incaricati del trattamento dei dati personali**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali nomina gli incaricati al trattamento in numero sufficiente a garantire che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento rispetti la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dati personali.
2. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati trattati.
3. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pieve Emanuele che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati personali.

### **Art. 11 – Soggetti esterni**

1. Il Responsabile del trattamento, qualora per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente, è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in

atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi, il Responsabile del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

### **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 12 – Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati**

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo art. 22.
2. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
4. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alla centrale operativa master presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Pieve Emanuele, dove sono registrati su appositi server. Nei casi previsti dal Capo V del presente Regolamento, il segnale potrà essere successivamente rilanciato in altre sedi ove le immagini sono direttamente visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
6. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
7. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
8. In ragione di necessità investigative, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, la conservazione delle immagini potrà essere prolungata per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

9. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

10. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

### **Art. 13 – Utilizzo di particolari sistemi mobili**

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, i singoli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere (body cam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.

2. Tali videocamere sono contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, la qualifica e nominativo dell'operatore di Polizia Locale che firmerà la presa in carico e la restituzione. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato dall'operatore di Polizia Locale solo in caso di effettiva necessità, ovvero in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1. Al termine del servizio, previa compilazione di apposito verbale, affiderà la documentazione video realizzata all'Operatore addetto alla Centrale Operativa che provvederà a riversare le immagini su apposito supporto.

3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5, RGDP ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

### **Art. 14 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP ovvero al Responsabile del trattamento dei dati.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA**

### **Art. 15 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 GDPR e di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali data 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, fissi e mobili, di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito, o non conforme alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

## **Art. 16 – Accesso alla centrale di controllo**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, presso la centrale di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale di Pieve Emanuele, nonché nei casi previsti dal Capo V del presente Regolamento presso altre sedi.
2. L'accesso alla centrale di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 8, 9, 10 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale di Pieve Emanuele individuati ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **Art. 17 – Accesso agli impianti e ai dati**

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate presso la sala di controllo master all'interno della sede del Comando di Polizia Locale di Pieve Emanuele e presso le postazioni client di cui all'art. 12 comma 5. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento. La sala di controllo master non è accessibile al pubblico.
2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
  - a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati dello trattamento;
  - b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
  - c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto

medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

## **CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

### **Art. 18 – Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato**

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” di cui all'art. 5 del predetto decreto.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati:

a) convenzione per la gestione in modo associato delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, ex art. 30 D.Lgs 267/2000, tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;

b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;

c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di

videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

### **Art. 19 – Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico**

1. Il Comune di Pieve Emanuele promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:

- acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
- metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

## **CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 20 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.

### **Art. 21 – Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 RGPD.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

### **Art. 23 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione o modifica di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.